

CODICE : SI01

PROVINCIA :
Siena

COMUNE :
Sovicille

LOCALITA':
Malignano e Poggio Pigna

AMBITO:
14. Colline di Siena

DENOMINAZIONE: Zona comprendente la necropoli etrusca di Malignano e il castellare di Poggio Pigna

DESCRIZIONE DEL PERIMETRO: vedi allegato cartografico georeferenziato su CTR

DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

La necropoli etrusca detta di Malignano, si trova lungo la strada Senese- Aretina (SS 73), a circa 1 km a nord di Rosia, sulle basse pendici di Poggio Luco. I primi rinvenimenti ricordati *in loco* risalgono al 1899, ma una nota manoscritta di Giovanni Antonio Pecci, esponente di spicco dell'antiquaria senese del Settecento, ricorda che già nel 1728 vennero rinvenute in questa località due stele del tipo a ferro di cavallo recanti iscrizioni etrusche. Nel 1927 Bianchi Bandinelli segnala nella *Edizione archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 120 (Siena)* la presenza a Poggio Luco (Malignano) di una piccola necropoli di otto tombe a camera scavate nel calcare, tutte a pianta rettangolare e già depredate in antico; i materiali visionati dallo studioso propendevano per una datazione della necropoli all'età tardo etrusca. La tradizione orale ricorda inoltre il rinvenimento, nella stessa località, di alcune sepolture venute alla luce in occasione dei lavori di ampliamento della strada statale, purtroppo distrutte. Nel 1964 l'Etruscan Foundation di Detroit intraprese una campagna di scavo, sotto la direzione di Kyle Meredith Phillips, che portò alla luce tombe. Nel 1983 un intervento di straordinaria manutenzione, diretto da questa Soprintendenza, consentì di proseguire lo scavo di alcune tombe, tra le quali la più monumentale, la cd. Tomba n. 2. Nel 2000, nel corso di lavori finalizzati alla creazione di un percorso di visita all'interno della necropoli, sono state portate alla luce, sotto la Direzione Scientifica di questa Soprintendenza altre tombe del tipo definito da Bianchi Bandinelli "a Catino". Le sepolture della necropoli di Malignano-Poggio Luco si dividono, in base alla diversa morfologia, in due gruppi principali: tombe tagliate nella locale roccia calcarea, provviste di corridoi di accesso (*dromoi*) e di camere centrali a pianta circolare o a pianta subrettangolare e con banchine continue addossate alle pareti e tombe costituite da una sorta di loculo o di pozzetto poco profondo ricavate anch'esse nella roccia o nel terreno. Due sole eccezioni alla forma *standard* del primo gruppo sono individuabili nelle sepolture n. 2 e n. 17. La tomba 2 si contraddistingue fra tutte per la sua monumentalità e complessità: lunga 17,50 m e parzialmente indagata, presenta un ampio corridoio centrale sul quale si aprono otto vani sepolcrali di varie dimensioni con banchine addossate alla parete. Le vistose

proporzioni della tomba 2 rimandano ai grandi sepolcreti familiari di Chiusi e attestano al contempo la presenza di importanti gruppi familiari nel territorio di Rosia-Sovicille. L'inquadramento cronologico di utilizzo della necropoli si evince dalle tredici monete rinvenute in alcune delle tombe esplorate e dai reperti raccolti durante lo scavo, materiali costituiti da forme di ceramica a vernice nera, ceramica comune e crateri volterrani. Sulla base dei materiali la datazione della necropoli si colloca tra la seconda metà del III e il II secolo a.C., anche se non mancano materiali, rinvenuti anche all'interno della tomba n. 2, che lasciano supporre un utilizzo della necropoli già dal V sec. a.C.

Nel corso di ricognizioni attualmente in corso sono stati rinvenuti, oltre la statale numerosi reperti di epoca preistorica che parrebbero indicare quindi una continuità di vita dall'epoca preistorica sino al tardo ellenismo.

Nel vicino colle di Poggio Pigna sono venuti alla luce cospicui resti di fortificazioni risalenti probabilmente alla prima età del ferro o al bronzo recente assimilabili, per struttura e datazione, agli altri castellieri della Montagnola Senese: Monte Acuto, Poggio di Siena Vecchia e Rigomorto.

ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI (vedi testo in neretto)

- giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;**
- necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;**
- centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzino un rapporto con il territorio circostante;
- edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE	
DM - GU	Denominazione
D.M. 30/04/1973 G.U. 153 del 1973dec	Zona panoramica sita nel comune di Sovicille

PRESENZA DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA DI BENI ARCHEOLOGICI	
CODICE	Denominazione
ARCHEO517 - 90520340517	Sovicille – Loc. Malignano - Resti di necropoli etrusca

OBIETTIVI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO		
obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
<p>1a – Conservare, al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le reciproche relazioni figurative tra la necropoli di Malignano e il Castelliere di Poggio Pigna; - la leggibilità delle permanenze archeologiche; - gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. 	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p>1b – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri geo-morfologici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p>3b – Riconoscere e tutelare le relazioni visive tra i beni/siti archeologici appartenenti allo stesso sistema e coeve ai medesimi costituiti dalle sepolture della necropoli di Malignano e dai resti del castellare di Poggio Pigna, nonché l'integrità dei con visivi verso i siti e da questi verso il paesaggio circostante.</p> <p>4b – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p>5b – Conservare e valorizzare i percorsi e le permanenze della viabilità antica di epoca etrusca, romana e tardo antica.</p>	<p>1c – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.</p> <p>2c – Gli interventi sulla viabilità antica di epoca etrusca, romana e tardo antica sono ammessi a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali; - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale; - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica. <p>3c – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e</p>

	<p>6b – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p>7b – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p>8b – Evitare gli interventi di trasformazione territoriale che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p>9b – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p>10b – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p>11b – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica.</p> <p>12b – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei</p>	<p><i>l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</i></p> <p>4c – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.</p>
--	---	--

	<p>Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p>13b – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	--	--